

INQUADRAMENTO FISCALE DEL NATUROPATA

Finendo il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci si trova a dover affrontare la problematica dell'inquadramento fiscale.

Occorre, prima di iniziare l'attività in forma professionale, dotarsi di una posizione fiscale e previdenziale nei 30 gg. dalla data d'inizio che consiste per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma individuale:

- richiesta partita IVA tramite apposito modello d'inizio attività le cui istruzioni si possono prelevare o consultare sul sito www.agenziaentrate.it oppure rivolgendosi direttamente all'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale. Si consiglia di adottare il codice che identifica l'attività svolta il **96.09.09 "Altre attività di servizi alla persona"** indicando nella descrizione **"naturopata"** se questa attività è svolta principalmente nei confronti delle persone al di fuori delle attività professionali riconosciute o centri per il benessere fisico
 - domanda d'**iscrizione all'INPS** nella **Gestione Separata**, su modelli in distribuzione presso gli uffici competenti o tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizio on-line.

Non è necessario iscriversi al Registro Imprese e all'INAIL. A quest'ultimo ci si iscrive solo nel momento in cui si hanno dei dipendenti che nella presente disamina non è contemplato.

La professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente dei **lavoratori autonomi** e non si qualifica come attività d'impresa.

Per quanto riguarda la modalità sulla tenuta delle scritture contabili è opportuno considerare che a decorrere dal 1/1/2016, solitamente se si presume che il volume di affari rapportato ad anno non supera i 30.000 euro o per chi è in attività nell'anno precedente non li ha raggiunti o è terminato il periodo nel regime dei minimi, può avvalersi del nuovo **regime dei forfettari**.

Applicazione del nuovo regime forfettario

Il c.d. "**regime forfettario unico**" in forza del quale i naturopati **che hanno ricavi annui fino a 30.000 Euro** pagano un forfait pari al **15%** del **67%** di questi ricavi meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell'art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2016).

Per le nuove attività l'aliquota per il primo periodo di imposta in cui l'attività è iniziata nei due successivi è ridotta al **5%** in presenza di particolari situazioni.

Sul reddito è prevista la contribuzione **Inps** previdenziale pari al **33,23%** (aliquota dal 1/7/2017) per chi non ha altre casse previdenziali e del **24%** per i pensionati dipendenti, ecc. che con emissione della fattura si ha facoltà di recuperare per 1/3 a carico del cliente.

Esempio pratico

| | | |
|--------------------------|------|---|
| Fatturato | euro | 20.000 |
| Contributi versati Inps | euro | 4.000 |
| Reddito | euro | 10.720 (20.000 – 4000) x 67%) |
| Imposta sostitutiva | euro | 536 (10.720 x 5%) (*) 15% se non nuova attività |
| Contributo previdenziale | euro | 3.562 (10.720 x 33,23%) (*) |

(*) Contributo previdenziale che si può dedurre dal reddito

Vantaggi

Semplificazioni contabili, consistenti nell'esonero: dalla tenuta delle scritture ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva; dagli obblighi di rivalsa e detrazione, di liquidazione, versamento e presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni annuali ai fini dell'Iva. Vanno, però, conservati i documenti ricevuti ed emessi e certificati i corrispettivi. I contribuenti sono, inoltre, esclusi dall'Irap e dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri e quindi con risparmi importanti sulla tenuta della contabilità e dichiarazioni relative.

Prima di avvalersi del regime, pur semplice nella sua applicazione deve essere valutato attentamente con le altre situazioni reddituali per non incorrere in gravi sanzioni.

Maggiori informazioni si possono consultare sul sito dell'agenzia delle entrate nell'area **“il tuo profilo fiscale”** area **professionista** “regimi fiscali” “nuovo regime forfettario agevolato”.

Per completezza per chi non può avvalersi del regime forfettario è previsto il regime semplificato con regole e normative che richiedono in ogni caso un'assistenza professionale di un consulente.

Alternativa al fai da te la nostra associazione può fornire il nostro consulente fiscale Rag. LANDRA Dario via mail all'indirizzo dariolandra@studiolandra.it. e/o eventuale incarico per tutti gli adempimenti.

Aggiornato il 25/09/2017 a cura di Studio Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2 Cuneo su incarico della FNNP – Federazione Nazionale Naturopati Professionisti, con sede Segreteria in Luserna San Giovanni Via Fuhrmann n.74 .

FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI PROFESSIONISTI
Rappresentante l'Italia presso UEN (Union Européenne de Naturopathie)
C.F. 06523630017
Sede del Presidente: Via Fuhrmann 74 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121.901438 - 338.7374338
E-mail: presidenza@federnaturopati.org segreteria@federnaturopati.org
www.federnaturopati.org